

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Il sottoscritto Avv. Stefania Ottofaro, con studio in Vicenza, via Cairoli, n. 61,
C.F. TTFSFN69M55L840D, fax 0444/566015, PEC
stefania.ottofaro@ordineavvocativicenza.it, proc. e dom. come da mandato in
calce al seguente atto, delle Sigg.re:

-DI RISIO MANUELA, nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 22.03.1982,
residente in Mattinata (FG), via IV Agosto, n. 11, C.F. DRSMNL82C62H926F;

-DALLA ROSA LAURA, nata Montecchio Maggiore (VI), il 05.01.1981,
residente in Zovencedo (VI), via Ca' Martina, n. 10, C.F. DLLLRA81A45F464E;

-SIMIONI GLORIA, nata a Marostica (VI), il 02.01.1983, residente in Piovene
Rocchette (VI), via Campilunghi, n. 13, C.F. SMNGLR83A42E970G;

-RUSSO IRENE, nata Palermo (PA), il 02.10.1981, residente in Rossano Veneto
(VI), via Quartier Generale Giardino, n. 51, C.F. RSSRNI81R42G273P;

-CAMAZZOLA KATIA, nata a Bassano del Grappa (VI), il 29.04.1981, residente
in Crespano del Grappa (TV), via Montenero, n. 44, C.F.
CMZKTA81D69A703M;

-STIZZOLI ELENA, nata a San Bonifacio (VR), il 02.05.1977, residente in
Castelgomberto (VI), Contrada Vallorona, n. 25, C.F. STZLNE77E42H783O;

-TREVISAN MILENA, nata a Vicenza (VI), il 27.06.1978, residente in Vicenza
(VI), via S. Anguissola, n. 22, C.F. TRVMLN78H67L840O;

-D'AVERSA DANIELA, nata a Tricase (LE), il 28.09.1979, residente in Tricase
(LE), via L. Spallanzani, n. 45, C.F. DVRDNL79P68L419K;



-PERUZZO FRANCESCA GIORGIA, nata a Bassano del Grappa (VI), il 18.09.1968, residente in Rosà (VI), via Pigna, 23/C, C.F. PRZFNC68P58A703O;

-SANTORO ANNALISA, nata a San Vito dei Normanni (BR), il 09.03.1973, residente in Dueville (VI), via Madonnetta, n. 12, C.F. SNTNLS73C49I396H;

-FILIPPI SELENIA, nata a Vicenza (VI), il 15.10.1982, residente in Rosà (VI), via Pietro Nenni, n. 2/d, C.F. FLPSLN82R55L804O;

-BOMBACI PAOLA, nata a Messina (ME), il 15.09.1980, residente in Messina (ME), V.le della Libertà, n. 305, C.F. BMBPLA80P55F158W;

-BORDIGNON MICHELA, nata a Bassano del Grappa (VI), il 14.04.1979, residente in Vicenza (VI), C.trà Porta Padova, n. 22, C.F. BRDMHL79D54A703F;

-SINIGAGLIA EMANUELA, nata a Vicenza (VI), il 15.09.1981, residente in Bolzano Vicentino (VI); via Sottopassaggio, n. 30, C.F. SNGMNL81P55L840D;

-PORTINARI BEATRICE, nata a Vicenza (VI), il 28.12.1964, residente in Vicenza (VI), V.le Btg. Framarin, n. 44, C.F. PRTBRC64T68L840I;

-BIONDOLILLO ELEONORA, nata a Marostica (VI), il 14.07.1980, residente in Marostica (VI), via Brigata Sassari, n. 3, C.F. BNDLNR80L54E970I;

Parti ricorrenti

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro pro tempore;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, in persona del dirigente pro tempore,



Parti resistenti

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAA) e Scuola Primaria (EEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA TOTALE RIFORMA

della sentenza n. 457/2017, del 23.06.2017, pubblicata in data 07.09.2017, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, Dott.ssa Giulia Beltrame, mai notificata, emessa nel giudizio iscritto al n. 1735/2015 R.G.

*** **

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Vicenza le odierne appellanti hanno formulato le seguenti domande:

*“Piaccia al Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente **In via cautelare:** voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria:*

*- disporre l'inserimento con riserva delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Vicenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria valide per il triennio 2014/2017, con la posizione e con il punteggio a loro spettanti. **Nel merito In via principale.** Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in*



diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia degli atti e provvedimenti amministrativi ostativi:

- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inserimento senza riserve nelle Graduatorie ad Esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria valide per gli anni scolastici 2014/2017;

- condannare le amministrazioni resistenti a emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento a pieno titolo e senza riserve delle ricorrenti nelle predette graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia, con decorrenza dall'approvazione delle G.A.E. per gli anni 2014/2017, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge. In subordine. Voglia condannare il MIUR a pagare a parte ricorrente la somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, per ogni anno di ammissione in G.A.E. e dalla I fascia del G.I. che è stato perso sino all'ammissione (decretata in forma specifica da codesto On.le Tribunale)".

Quanto sopra, sulla base delle seguenti premesse.

"Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 al quale, soltanto a seguito del D.P.R. 25 marzo 2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha riconosciuto valore abilitante a tutti gli effetti di legge. Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. L'intera fattispecie



è regolata dal R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, istitutivo dei corsi di Scuola e di Istituto Magistrale e ribadito chiaramente dal Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, dal Decreto Legge n. 297/1994 nonché dal D.P.R. n. 323/1998. Il riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale è stato definitivamente suggellato dalla pronuncia del Consiglio di Stato, secondo cui: “è illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitati, secondo l’art. 53, R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197, d.l. 16 aprile 1994, n. 297” (Consiglio di Stato, parere n. 3813/2013)). In ottemperanza a tale parere, il MIUR, durante l’aggiornamento di dette graduatorie, operato con D.M. 353/2014, ha, dunque, concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale, la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo). Tuttavia, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette G.A.E.



(utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato), in maniera del tutto illegittima, non è stata riconosciuta dal MIUR durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie poc'anzi menzionate, regolate dal D.M. 235/2014. Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria esclusivamente ai docenti già inseriti nelle G.A.E. (e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata “Istanze on line”). Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa. Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, (...) la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB (...) secondo le seguenti modalità (...):

- a) registrazione del personale interessato; (.....);
- b) inserimento della domanda via web.

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b), rubricato “Regolarizzazioni ed esclusioni”, stabilisce che (...) è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difformi da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 (...). La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di **registrarsi nel sistema telematico del MIUR**. Il programma informatico concepito dal MIUR, sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, **impediva – e impedisce attualmente – alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con la**



conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie. Alcune delle odierne ricorrenti ha inoltrato una domanda cartacea, su iniziativa esclusivamente personale, che non ha avuto riscontro positivo. Si rileva che dette graduatorie sono valide non solo per il conferimento di contrattia tempo determinato, ma anche per le nomine in ruolo. Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha, altresì, statuito che “(...) i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (....)” con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento”.

In esito al giudizio di primo grado, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, con la sentenza oggi appellata, ha però rigettato la domanda.

La sentenza è, tuttavia, errata, illegittima ed ingiusta e, pertanto, deve essere revocata per i seguenti

MOTIVI

1) **Sull'inesistenza di un termine decadenziale per esercitare il diritto all'inserimento in graduatoria. Violazione dell'art. 2946 del c.c.**

Ha errato il Giudice di prime cure nel ritenere, una volta chiarito il valore abilitante del titolo (il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002), che i ricorrenti avrebbero potuto domandare il riconoscimento del



diritto all'inserimento già in vista del biennio 2007-2008 e che, non avendo tempestivamente provveduto, è attualmente la legge ad impedire il loro inserimento nelle GAE.

*** **

L'erronea decisione del Tribunale deriva dall'errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 27.12.2006.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda richiamando, a motivazione della sua decisione, una ricostruzione erronea, dal punto di vista giuridico, della vicenda.

In particolare, al fine di rigettare la domanda volta al reinserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, il primo Decidente, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che *“l'impedimento alla presentazione delle domande di inserimento da parte dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è un impedimento di duplice natura, essendo riconducibile ai decreti nel tempo adottati dal Ministero, e quindi ad atti di normazione secondaria, nonché alle procedure telematiche approntate dalla parte resistente per la presentazione materiale delle domande di inserimento. Ai docenti muniti di diploma magistrale pur conseguito entro l'a.s. 2001/2002, in definitiva, è impedito in radice l'inserimento della propria domanda; ebbene le circostanze ora descritte rappresentano dei meri impedimenti di fatto che non privano i docenti del relativo diritto; tra le cause che legittimano l'astensione dall'esercizio di un diritto, non vi rientrano gli ostacoli di fatto, l'ignoranza o il dubbio, in capo al titolare, della sussistenza del fatto generatore del medesimo o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. S.U. n. 8452/2012; sez. lav. N.*



10828/2015. Trattasi di un principio espresso in relazione a fattispecie differenti da quella in esame e cionondimeno applicabili nella definizione della resente controversia); alle considerazioni sin qui esposte, ed in particolare alla considerazione della natura dell'atto su cui ha inciso la pronuncia del Consiglio di Stato e della sua conseguente subordinazione alla norma di legge, fonte di rango primario, consegue che i ricorrenti ben avrebbero potuto domandare il riconoscimento del diritto all'inserimento, come oggi fanno, già in vista del biennio 2007-2008 (in base all'art. 1, comma 605, l. n. 296/2006 "sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione...."), e che in caso di diniego da parte dell'Amministrazione essi avrebbero potuto chiedere immediatamente la tutela oggi azionata; non avendo i ricorrenti a ciò tempestivamente provveduto, è la legge ad impedire, quantomeno allo stato, il loro inserimento nelle GAE; tale interpretazione non si pone soltanto come conseguenza logica dell'introduzione di una regola – la chiusura e l'esaurimento delle graduatorie – le cui eccezioni sono state espressamente previste, ma anche con le finalità palesate dal legislatore nell'art. 1, co. 605, l. n. 296/2006; con la chiusura delle graduatorie, infatti, si è inteso dare adeguata "soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente"".

L'art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296/2006 dispone che "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie **da**



effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione (...)."

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, nel trasformare le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, ha escluso la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma al contempo **ha previsto che il MIUR "effettuasse" il nuovo inserimento in tali graduatorie dei docenti già in possesso di abilitazione alla data del 1 gennaio 2007**. Occorre subito notare che il soggetto del verbo "effettuare" è ovviamente il Ministero dell'Istruzione: **soltanto il Miur, infatti, poteva regolare le modalità d'ingresso in graduatoria dei docenti**. In altri termini, **senza un atto di normazione subprimaria, gli insegnanti non avrebbero potuto effettuare *motu proprio* alcun inserimento in graduatoria**.

La norma sopra citata, dunque, se per un verso impediva (e impedisce) l'inclusione nella terza fascia delle predette graduatorie dei docenti che si sono abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, dall'altro **disponeva che il MIUR *effettuasse* l'inserimento nella medesima terza fascia dei docenti in possesso di un'abilitazione conseguita prima della conformazione ad esaurimento delle graduatorie permanenti**.

L'inserimento in graduatoria dei docenti già abilitati, secondo la norma primaria sopra citata, **doveva essere disposto, da parte del MIUR, per il biennio 2007-2008 in quanto l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 aveva previsto un piano di assunzione di 150.000 docenti da attuare proprio per gli anni 2007-2009 al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione**. È, dunque, evidente che **i docenti già**



abilitati avrebbero dovuto essere inseriti in graduatoria in tempo utile per partecipare al suddetto piano di stabilizzazione.

La norma contenuta nell'art. 1, comma 605, lettera c, l. 296/2006 – secondo cui *“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione,”* - non sancisce un'espressa decadenza per come si può desumere sia da una interpretazione letterale: *“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione,”* ed, in particolare, l'utilizzo della preposizione “per” (piuttosto che, ad esempio, “entro il termine perentorio”) dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000 + 30.000) per il triennio 2007/09 e, quindi, la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque riferita a quel piano di assunzioni straordinario e a quel triennio. Non può quindi ritenersi minimamente di ostacolo all'accesso alle graduatorie del personale in possesso del titolo di cui trattasi, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, disposta dalla legge 296/2006.

*

Nonostante il comma 605 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 avesse espressamente sancito che *"Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione"*, il MIUR, con il decreto ministeriale del 16.03.2007, non ha contemplato il diploma magistrale tra i titoli che consentivano di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento⁴. Anche i successivi decreti



di aggiornamento delle graduatorie succedutisi nel tempo, **non hanno mai contemplato il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo abilitante idoneo per presentare la domanda** di inserimento nelle suddette graduatorie ⁵.

Ora, appare evidente che **il ricorso avverso il mancato recepimento dell'obbligo di inserimento nelle GAE da parte dell'Amministrazione**, ai sensi degli artt. 2946 e 2964 del cc., **può essere proposto fintanto che perdura l'inadempimento e comunque fino alla scadenza del termine di prescrizione decennale, non essendo sottoposto ad alcun termine di decadenza**.

Non può trovare accoglimento, pertanto, quanto sostenuto nel provvedimento impugnato dal giudice di primo grado *“[...] l’impedimento alla presentazione delle domande di inserimento da parte dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 è un impedimento di duplice natura, essendo riconducibile ai decreti nel tempo adottati dal Ministero, e quindi ad atti di normazione secondaria, nonché alle procedure telematiche approntate dalla parte resistente per la presentazione materiale delle domande di inserimento. Ai docenti muniti di diploma magistrale pur conseguito entro l’a.s. 2001/2002, in definitiva, è impedito in radice l’inserimento della propria domanda; ebbene le circostanze ora descritte rappresentano dei meri impedimenti di fatto che non privano i docenti del relativo diritto; tra le cause che legittimano l’astensione dall’esercizio di un diritto, non vi rientrano gli ostacoli di fatto, l’ignoranza o il dubbio, in capo al titolare, della sussistenza del fatto generatore del medesimo o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. S.U. n. 8452/2012; sez. lav. N. 10828/2015. Trattasi di un principio espresso in relazione a fattispecie differenti da quella in esame e cionondimeno applicabili nella definizione della resente*



controversia); alle considerazioni sin qui esposte, ed in particolare alla considerazione della natura dell'atto su cui ha inciso la pronuncia del Consiglio di Stato e della sua conseguente subordinazione alla norma di legge, fonte di rango primario, consegue che i ricorrenti ben avrebbero potuto domandare il riconoscimento del diritto all'inserimento, come oggi fanno, già in vista del biennio 2007-2008 (in base all'art. 1, comma 605, l. n. 296/2006 "sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione...."), e che in caso di diniego da parte dell'Amministrazione essi avrebbero potuto chiedere immediatamente la tutela oggi azionata; non avendo i ricorrenti a ciò tempestivamente provveduto, è la legge ad impedire, quantomeno allo stato, il loro inserimento nelle GAE (cfr. sentenza impugnata).

⁴ L'art. 4 ("Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento") del decreto ministeriale del 16.03.2007 sancisce infatti che **"Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia** delle graduatorie ad esaurimento ... gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto: **a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita** a seguito del **superamento dei concorsi a cattedre** e posti per titoli ed esami; **b) idoneità conseguita** a seguito del **superamento del concorso per titoli** ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; **c) abilitazione all'insegnamento conseguita** presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (**S.S.I.S.**) e presso le Accademie di Belle Arti (**COBASLID**) o presso la scuola di **Didattica della musica** (legge n. 268/02); **d) abilitazione o idoneità conseguita** a seguito di partecipazione alle **sessioni riservate**; **e) abilitazione o idoneità conseguita** a seguito di partecipazione ai **corsi speciali indetti con D.M. n. 21/05 e D.M. n. 100/04**; **f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea** e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994; **g) laurea in Scienze della formazione primaria** avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53)".

⁵ Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in particolare, ha concesso la possibilità di presentare domanda esclusivamente ai docenti già inseriti nelle GAE..



È sufficiente osservare in proposito che, in base all'art. 2946 del cc., la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge, mentre l'art. 1 della l. n. 296/2006 non commina alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine 2007/08 stabilito per l'inserimento nelle GAE da parte del Miur.

Secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza infatti *"ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto ha efficacia meramente esortativa, e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli sia precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto."*⁶

In altre parole *"Se la legge non prevede termini di decadenza, si deve intendere che l'esercizio del potere non è soggetto ad alcun termine (v. art. 2964 del c.c. il quale stabilisce che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge: cfr. Cass. n. 331 del 1979)."*⁷.

Di medesimo avviso il **Dott. De Luca, Presidente Emerito della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro**, il quale, nel parere *pro-veritate*, affronta espressamente la questione della decadenza, affermando l'insussistenza della stessa nei seguenti termini: *"Intanto l'asserita decadenza non è prevista dalla legge. Eppure l'articolo 2964 c.c. stabilisce che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge."*

⁶ Così: Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307.

⁷ Così Cass. civ. Sez. Unite, 17-02-1995, n. 1714 successivamente ribadita da: Cass. civ. Sez. I, 07-07-1999, n. 7058, Cass. civ. Sez. V Sent., 09/10/2009, n. 21457, e Cass. civ. Sez. V, 30/06/2009, n. 15307, per cui *"ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto"*.



C'è da domandarsi, quindi, se ne sia all'uopo sufficiente – nel silenzio della legge – la previsione in regolamento o, comunque, in decreto ministeriale che sia stato dalla legge delegato – come nella specie – soltanto a stabilire le modalità di aggiornamento delle graduatorie (ndr decreto ministeriale che, ad ogni buon conto, non contempla i diplomati magistrale).

*In ogni caso, non può essere trascurato che – in ossequio al principio generale (desumibile dall'art. 152 cpv., c.p.c.) – **anche i termini sostanziali**, stabiliti dalla legge, sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori. Non pare, infatti, rinvenibile – nella specie – una dichiarazione esplicita in tal senso. Pertanto dalla prospettata trasformazione (in data 1° gennaio 2007) – delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento – **decorre soltanto la prescrizione ordinaria decennale del diritto dei diplomati magistrali all'inserimento nelle stesse graduatorie**” (cfr. pag. 11-12 Parere del Dott. De Luca del 28.9.2015).*

Come già evidenziato nessun elemento testuale induce a ritenere che l'istanza proposta dopo il biennio 2007/2008 comporti la decadenza del diritto o che il diritto all'inserimento nelle GAE debba essere necessariamente esercitato entro il biennio 2006/2007.

Invero l'art. 1 della l. n. 296/2006, laddove prevede che il MIUR. deve inserire nelle GAE i docenti già abilitati con il primo decreto successivo all'entrata in vigore della legge finanziaria (ossia nel biennio 2007/2008), non solo costituisce un mero invito a non indugiare, ma è anche un invito rivolto esclusivamente all'Amministrazione datrice di lavoro e non certo ai docenti abilitatisi prima della soppressione delle graduatorie permanenti.

Il Tribunale di Enna (provvedimento del 13.8.2015), ben evidenzia tale aspetto



affermando come " *Si ritiene pertanto che la norma in questione **non sancisca alcuna espressa decadenza** per come si può desumere sia da una interpretazione letterale "Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione" ed, in particolare, **l'utilizzo della preposizione "per"** (piuttosto che, ad esempio "entro il termine perentorio") dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sensazione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che, la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.00 + 30.000) per il triennio 2007/08 e, quindi **la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata - esclusivamente - a quel piano di assunzioni straordinario ed a quel triennio.***

Ancora il **Tribunale di Ravenna, Dott. Rivero (provvedimento del 10.9.2015)**, statuisce "*.. che - pur esistendo in materia un consistente contrasto giurisprudenziale – non emergono ragioni dirimenti per mutare indirizzo ... che tutte le contrarie decisioni in materia muovono da un'asserita decadenza delle ricorrenti dalla presentazione di una domanda senza però indicare dove fosse previsto un siffatto termine stabilito a pena di decadenza*".

Il **Tribunale di Rieti (provvedimento del 28.9.2015)** con cui viene osservato " *.. che la normativa di riferimento sopra dettagliatamente richiamata, **non ha in realtà previsto in modo espresso un termine di decadenza per la presentazione della domanda** e che, nel dubbio appare più corretta **un'interpretazione costituzionalmente orientata che tuteli il principio, anche di rilievo comunitario, del LEGITTIMO AFFIDAMENTO**, il quale sarebbe invece violato nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte di un inveterato comportamento del*



datore di lavoro (che è la pubblica amministrazione e che, appunto, non consentiva neanche che venisse presentata la domanda telematica sancendo, con proprio atto autoritativo e normativo, l'inammissibilità di quella cartacea)".

Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale (provvedimento del 2.10.2015), sul punto afferma " Né, in mancanza di espressa previsione circa l'onere di perentoria osservanza di un termine per l'esercizio del diritto, il riferimento al "biennio 2007-2008" contenuto nella suddetta clausola di salvezza può essere interpretato come termine di decadenza".

Negli stessi termini, infine, si è espresso il **Tribunale di Siena** con sentenza n. 291/2015: *“Ciò che invece ci appare convincente è la riflessione in ordine alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata e basata sul **LEGITTIMO AFFIDAMENTO** (sent. cit. p. 7). In sostanza, deve e può affermarsi che un diritto, come abbiamo detto già sussistente, possa restare quiescente, addormentato nel bosco della selva normativa, in attesa, in stand by, e ciò, essenzialmente, non per inerzia del titolare, ma in forza di una indiscussa, granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemmeno consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda, nessuna decadenza, pertanto, potendo ritenersi operante. Pur non versandosi certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l'inoperatività di qualsiasi decadenza”.*

Nel pensiero della **Corte Costituzionale**, cfr. anche da ultimo sent. n. 89/14: *“questa Corte ha più volte ribadito che per i ricorsi promossi prima della citata*



sentenza sussistono gli estremi dell'errore scusabile già riconosciuto in ipotesi del tutto analoghe da questa Corte, in ragione del fatto che tale profilo di inammissibilità a lungo non è stato rilevato, sì da ingenerare affidamento nelle parti in ordine ad una interpretazione loro favorevole (sentenze n. 219 del 2013, n. 203 del 2012, n. 202 del 2012, n. 178 del 2012 e n. 142 del 2012)”. In particolare nella sent. n. 178/2012 si ritiene che “l’inammissibilità dei ricorsi derivante dall’indicata tardività del deposito non può essere dichiarata nel presente giudizio. Si deve, infatti, tener conto della lunga prassi di questa Corte, la quale in numerose pronunce non ha rilevato l’inammissibilità del ricorso sotto questo profilo. Siffatta prassi ha determinato, anche per l’obiettivo incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, un errore scusabile tale da ingenerare nelle Province autonome l’affidamento circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito (citata sentenza n. 142 del 2012)”.

Analoghe considerazioni sul punto esprime **Trib. Grosseto**, in composizione collegiale, ord. 2/10/2015, ex art. 669-terdecies, co. 5, cpc, nel revocare l’ordinanza 23/7/2015 reclamata.

Per concludere, dunque, il diritto dei diplomati magistrali entro l’as. 2001/02 ad ottenere l’inserimento nelle GAE, ai sensi dell’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, è **un diritto strutturalmente autonomo rispetto al dovere dell’Amministrazione di disporre l’immediato inserimento nelle GAE di tutti i docenti diplomatisi ante 2007**; per cui la parte ricorrente ben può agire per ottenere l’inserimento nelle GAE entro il **termine decennale di prescrizione**, ex art. 2946 del c.c., decorrente dalla data di entrata in vigore della menzionata l. n. 296/2006 (allorché è sorto il diritto all’inserimento nelle GAE), non potendo decorrere il termine di prescrizione precedentemente all’istituzione delle GAE.



2) DIRITTO SOGGETTIVO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE E INESISTENZA DI LIMITI TEMPORALI DIVERSI DAI TERMINI DI PRESCRIZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL D. LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 2946 DEL C.C.

L'impugnata sentenza, laddove sostiene che il diritto all'inserimento nelle GAE doveva essere effettuato entro il limite temporale dell'a.s. 2007/2008 **ha inoltre violato il comma 2 degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001** i quali sanciscono, rispettivamente, che *"2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa"* e che *"5. Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro"*.

La presente controversia attiene infatti esclusivamente all'**accertamento del conseguimento di un titolo abilitante prima della soppressione delle graduatorie ad esaurimento**, con conseguente **declaratoria del diritto all'inserimento nelle GAE** e condanna della P.A. all'inserimento dei ricorrenti nelle stesse.

Le **graduatorie ad esaurimento**, infatti, costituendo **atti di tipo paritetico** e non provvedimentale, non richiedono una specifica impugnazione nel termine di decadenza, potendo essere azionato il diritto all'inserimento nelle GAE nel più ampio **termine di prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 del c.c.**

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, infatti, *"La mancata impugnazione, nel termine di decadenza, del provvedimento con il quale l'Amministrazione abbia negato al proprio dipendente il riconoscimento del*



*beneficio richiesto e del corrispondente trattamento economico **non pone alcun ostacolo alla proposizione della domanda in sede giudiziale**, in quanto la posizione fatta valere dal dipendente è di **diritto soggettivo** e non di interesse legittimo e l'atto con cui l'Amministrazione riconosce o meno fondata la pretesa **non ha natura di provvedimento**, ma di **ATTO PARITETICO**, che non è, quindi, soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza*⁸.

Invero "Il termine d'impugnazione a pena di decadenza degli atti amministrativi **concerne gli atti autoritativi** con i quali l'Amministrazione, sulla base dei poteri attribuiti dall'ordinamento, disciplina unilateralmente le situazioni giuridiche dei consociati; ma quando la controversia ha ad oggetto **L'ACCERTAMENTO DI DIRITTI SOGGETTIVI**, l'impugnazione di atti della stessa **non è necessaria**, essendo l'azione intentata all'accertamento di un'obbligazione di carattere civile, [...] di conseguenza la **mancata impugnazione**, nel termine di decadenza, **del provvedimento [...] non pone alcun ostacolo alla proposizione della relativa domanda in sede giudiziale**, in quanto la posizione fatta valere dal dipendente è di **diritto soggettivo** e non di interesse legittimo e l'atto con cui l'Amministrazione riconosce o meno fondata la **pretesa non ha natura di provvedimento**, ma di **atto paritetico**, che non è, quindi, soggetto ad impugnazione nel termine di decadenza."

⁸ Così, da ultimo, T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 19/03/2015, n. 221.

⁹ Così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. V 24/03/2014, n. 1429.



Considerato pertanto che secondo il consolidato insegnamento delle S.U. la domanda, avanzata dai docenti in possesso dell'abilitazione, riguardante la loro pretesa al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti e ora ad esaurimento, appartiene alla **giurisdizione del G.O.** proprio in quanto il legislatore riconosce un **diritto soggettivo perfetto all'inserimento nelle graduatorie**¹⁰, il Giudice di prime cure non poteva subordinare l'accoglimento della domanda all'impugnativa del D.M. 16.3.2007 o alla previa presentazione (e rigetto) della domanda di inserimento nelle GAE entro il 2007, atteso che **tali graduatorie non hanno natura costitutiva, ma solamente RICOGNITIVA del DIRITTO perfetto all'inserimento da parte dei docenti abilitatisi prima della soppressione delle graduatorie permeanti.**

La mancata presentazione della domanda d'inserimento nelle GAE entro il 2007 non può pertanto costituire un fatto impeditivo all'esercizio del diritto fatto valere dai ricorrenti anche perché **la situazione giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti imponeva al giudice di accertare - secondo le regole proprie dei giudizi *sul rapporto* e non *sugli atti* - i fatti costitutivi del diritto soggettivo azionato.**

Tale **diritto soggettivo, invero, è stato leso proprio dai decreti ministeriali che non hanno concesso la facoltà d'inserimento** ai diplomati magistrali del vecchio ordinamento.

Si ribadisce, in tal senso, che le **graduatorie**, infatti, sono **atti di diritto privato** espressione di poteri esercitati con le capacità del datore di lavoro privato, mentre nelle controversie davanti al giudice ordinario, "*spiegano valore **vincolante** solo gli atti di tipi **autoritativo**, in quanto il giudice deve confermarsì al loro contenuto (salvo che ricorrano gli estremi per **disapplicarli**), non anche gli atti di tipo*



paritetico, cioè di adempimento o meramente ricognitivi, dovendo il giudice, in quest'ultima ipotesi, AUTONOMAMENTE riscontrare la sussistenza o meno delle posizioni di DIRITTO SOGGETTIVO fatta valere in causa, a prescindere dagli atti medesimi e dal loro contenuto" ¹¹.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente puntualizzato, in casi analoghi, che quando la **controversia "è riconducibile all'ambito non delle controversie relative agli atti organizzativi di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, ma di quelle inerenti alla gestione del rapporto di lavoro in base ad un'attività non autoritativa, espletata dall'amministrazione interessata con i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001 è irrilevante il coinvolgimento delle disposizioni contenute nei decreti ... atteso che se anche l'atto fosse ritenuto vincolante per l'amministrazione di destinazione dei lavoratori, verrebbe pur sempre in rilievo solo il potere del giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti presupposti all'atto di gestione (S.U. 12.01.11 n. 503, che richiama S.U. 5.03.08 n. 5921 ed altre conformi)".**

Ne consegue che, derivando il **diritto soggettivo all'inserimento** nelle graduatorie direttamente dalla legge, le ricorrenti possono fare valere il loro diritto all'inserimento nelle GAE **entro l'ordinario termine decennale di prescrizione** e a prescindere dalla tempestiva impugnazione del rigetto della domanda di

¹⁰ Cfr. in tal senso: Cass. Sez. Un. n. 3399/2008, Cass. Sez. Un. n. 17466/09; Cass. Sez. Un. n. 10510/2010; Cass. Sez. Un. n. 22805/2010; Cass. Sez. Un. n. 14496/2010; Cass. Sez. Un. n. 3032/11; Cass. Sez. Un. n. 3045; Cass. Sez. Un. n. 4287/2013; Cass. Sez. Un. n. 4296/2013; Cass. Sez. Un. n. 27991/2013; Cass. Sez. Un. n. 16756/14 e Cass. Sez. Un. n. 6751 e 6752 del 2/04/2015.

¹¹ Così Cassazione civile sez. lav. 12/11/1993, n. 11163.



inserimento nelle GAE, non trovando applicazione i termini di decadenza previsti a tutela delle sole posizioni giuridiche di interesse legittimo.

Ad ogni buon conto, secondo quanto previsto dall'art. 2969 c.c. la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice e controparte nulla ha eccepito, in tal senso, nel giudizio di primo grado.

3) SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GAE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 296/2006.

Da quanto esposto nei precedenti motivi di impugnazione risulta certo che parte ricorrente può fare valere il suo diritto all'inserimento nelle GAE fintanto che perdura l'inadempimento del MIUR, nel solo rispetto dell'**ordinario termine decennale di prescrizione**.

Considerato inoltre che le **graduatorie permanenti** sono state **costituite con la l. n. 296/2006** entrata in vigore l'**1.1.2007**, detto momento segna sia **la decorrenza dell'inserimento** (avendo le attuali ricorrenti conseguito il titolo abilitante prima dell'as. 2001/2002), sia il "**dies a quo**" della decorrenza della prescrizione decennale del diritto stesso ex art. 2935 del cc. (potendo la parte ricorrente fare valere il suo diritto solo dalla data di istituzione delle GAE.).

Invero **oggetto del presente ricorso** non è il riconoscimento della natura abilitante dei diplomi magistrale o del diritto all'inserimento nelle sopresse graduatorie permanenti, bensì del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ex art. 1 della l. n. 296/2006 13.

Tutto ciò premesso, argomentato e dedotto, le appellanti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI



Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare, annullare o con qualsiasi formula privare di giuridici effetti la sentenza appellata e, per l'effetto, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia degli atti e provvedimenti amministrativi ostativi:

- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inserimento senza riserve nelle Graduatorie ad Esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria valide per gli anni scolastici 2014/2017;

- condannare le amministrazioni resistenti a emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento a pieno titolo e senza riserve delle ricorrenti nelle predette graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e dell'infanzia, con decorrenza dall'approvazione delle G.A.E. per gli anni 2014/2017, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

In subordine

Condannare l'amministrazione resistente al rimborso delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con ogni conseguente pronuncia in ordine al risarcimento del danno, in favore delle ricorrenti, da determinarsi in via equitativa.

Si producono i seguenti documenti:

01) Copia sentenza appellata;

02) Fascicolo di primo grado.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- l'atto di appello ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Vicenza per la classe concorsuale AAA e EEE;
- in primo grado è stata autorizzata la notifica ex art. 151 c.p.c. con le medesime modalità richieste in questa sede che di seguito verranno illustrate.
- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.



RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso in appello nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli Annunci Legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a



forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c., autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 – provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del MIUR).

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAA) e Scuola Primaria (EEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:



- a) autorità giudiziaria avanti alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome degli appellanti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola per l'Infanzia (AAA) e Scuola Primaria (EEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Vicenza”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è esente in quanto le ricorrenti hanno dichiarato un reddito inferiore alla soglia di € 34.107,72, ai sensi dell'art. 37 del DL 06.07.2011, n. 98 (Legge 15.07.2011, n. 111) e del DM 02.07.2012, come da autocertificazioni contenute nel fascicolo di primo grado.

Con osservanza.

Vicenza, 28.02.2018

Avv. Stefania Ottofaro

